



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. / 2022 R.G.

Il Giudice

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art.221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;  
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- ritenuto, quanto alle richieste istruttorie formulate dalla parte opponente nella memoria istruttoria del 12.07.2022, di non ammettere la prova testimoniale, su tutti i capitoli, vertendo su circostanze generiche, a contenuto valutativo ed irrilevanti ai fini della decisione;
- considerato che le esigenze istruttorie della causa, involgendo accertamenti tecnici di natura complessa, esulanti dalla cognizione del giudice, possono essere adeguatamente fronteggiate attraverso un accertamento tecnico di natura complessa, da devolvere ad un esperto;
- rilevato che le parti opposte non hanno formulato richieste istruttorie;

p.q.m.

- I. RIGETTA le richieste di prova orale, formulate dalla parte opposta nella memoria istruttoria del 12.07.2022;
- II. DISPONE **consulenza tecnica d'ufficio** a mezzo del dott. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con studio in Bari alla via [REDACTED] il quale, previo esame degli atti difensivi e della documentazione prodotta dalle parti, nonché esperimento di un tentativo effettivo di conciliazione, risponda ai seguenti quesiti:
  - 1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché, se del caso, successivamente);

**TRIBUNALE DI BARI**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

2) determini il **TEG contrattuale** mediante le modalità di computo stabilite dalle *“Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”* emanate nel luglio 2016, e in ogni caso:

2.1) includa nel TEG contrattuale: a) eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari; b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all’omesso pagamento delle rate di mutuo); c) le spese collegate all’erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche);

2.2) escluda dal TEG contrattuale: a) le spese per imposte e tasse; b) la commissione di estinzione anticipata;

3) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del **TSU** (tasso soglia usura) ai sensi dell’art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per:

3.1) gli **interessi corrispettivi**, applicando:

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011 <sup>1</sup> la formula “TEGM aumentato della metà”;

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula “TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali”;

3.2) gli **interessi moratori**, applicando:

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011, la formula “TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori (se riportata, anche a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali: cfr. D.M. 25/3/2003 e successivi): il tutto aumentato della metà”; ovvero, nel caso in cui il decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente all’epoca di conclusione del contratto difetti dell’indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, la formula di cui al precedente punto 3.1.a) (“TEGM aumentato della metà”);

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula “TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali”;

---

<sup>1</sup> È la data di entrata in vigore del DL n.70/2011, che, all’art. 8, co. 5, lett. d), reca la modifica dell’art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 (“*aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali*”). La data del 13/7/2011 è invece quella di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del DL n. 70/2011. Poiché la legge di conversione non ha modificato l’art. 8, co. 5, lett. d), DL n. 70/2011, tale norma è dunque entrata in vigore sin dalla data della sua pubblicazione in GU del predetto DL, ossia dal 14/5/2011.

TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

4) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini **il saldo dei rapporti dare/avere** tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:

4.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;

4.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;

4.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori;

5) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 4.2) e 4.3);

III. **FISSA** per il giuramento del CTU, il conferimento dell'incarico e la definitiva formulazione dei quesiti l'udienza del 27.04.2023, alle ore 10:15;

Si comunichi alle parti e al C.t.u.

Bari, 03/01/2023

IL GIUDICE  
ENZO DAVIDE RUFFO